

Presentazione istanze

Contributi per interventi a favore di edifici destinati ad opere di culto e di ministero religioso

Contributi previsti dall'art. 4 della Legge regionale n. 15 del 7 marzo 1989 e s.m.i.

La Legge regionale 7 marzo 1989 n. 15 “*Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione*”, prevede, tra l'altro, che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente riservata dai Comuni per finanziare interventi relativi alla realizzazione e al mantenimento degli edifici di culto e alle pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso.

Tale quota definita annualmente dall'Amministrazione Comunale, può essere destinata ad opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche, nonché ad opere di nuova realizzazione, inoltre è riservata a quelle confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento.

Entro il 31 ottobre dell'anno in corso, le Autorità religiose potranno presentare domanda (*modello allegato*) al Comune, sottoscritta dal legale rappresentante della parrocchia o della confessione religiosa e corredata dai seguenti documenti:

- Autorizzazione dell'ordinamento religioso;
- Elaborati grafici;
- Relazione illustrativa dell'intervento comprensiva dei cenni storici sull'edificio;
- Previsione di spesa corredata dal computo metrico estimativo (utilizzando l'elenco prezzi della Regione Piemonte-ultima edizione) comprensivo dei costi della progettazione;
- Documentazione fotografica relativa all'edificio e alle eventuali pertinenze oggetto di interventi;
- Titolo edilizio e parere della Soprintendenza di Torino.

La ripartizione del fondo destinato al sostegno degli edifici di culto in base alla Legge Regionale n. 15/89 tra i vari Enti richiedenti, avverrà adottando il seguente criterio:

il singolo contributo (C_n) sarà pari al rapporto tra il fondo disponibile (F_{disp}) e la somma degli importi ammissibili di tutte le richieste $\sum_i^n R_n$, moltiplicato per l'importo ammissibile della richiesta (R_n). Per tener conto anche dei casi in cui la somma dei contributi ammissibili richiesti sia minore o uguale all'importo stanziato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione, il contributo (C_n) sarà pari all'importo ammissibile delle singole richieste pervenute.

Eventuali richieste di contributo di importo minimo saranno oggetto di apposita valutazione singolarmente in sede di programmazione

In particolare, si ricorda infine che:

- ✓ Gli interventi per cui si chiede il contributo, non possono essere stati eseguiti precedentemente alla data di presentazione della domanda;
- ✓ Le fatture relative agli interventi preventivati, non possono essere antecedenti dalla data della presentazione della domanda di contributo;
- ✓ L'erogazione del contributo potrà avvenire per l'80% entro 30 giorni dalla adozione del programma di ripartizione dei contributi, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, il saldo del 20%, così come la soluzione unica del

100%, è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell'intervento.

Per eventuali informazioni rivolgersi a: *Ieva Daniela* 011 011 33312

Indirizzi mail: daniela.ieva@comune.torino.it
Servizitecnici.coordinamento@comune.torino.it

Indirizzo pec: Servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.it

Allegati: - *Modello di domanda;*
 - *Testo Legge Regionale n. 15 del 7/03/1989;*
 - *Delibera atto n. DEL 753 della Giunta Comunale 28 novembre 2023*